



A.S.L. NO
AZIENDA SANITARIA LOCALE di NOVARA
Viale Roma 7 - NOVARA

***DELIBERAZIONE
DEL DIRETTORE GENERALE***

N° 599 del 22/10/2024

OGGETTO: SELEZIONE COMPARATIVA EX ART. 7, COMMA 6, D.LGS. 165/2001 PER MEDICO ESPERTO IN CARDIOLOGIA PEDIATRICA E NEONATALE: ESAME DOMANDE PRESENTATE ED AMMISSIBILITA' ISTANTI

PROPONENTE: S.C. GESTIONE PERSONALE E VALORIZZAZIONE DELLE RISORSE UMANE

§§§§§§§§§§

IL DIRETTORE GENERALE

(nominato con d.G.R. n° 10-3292 del 28 maggio 2021 e D.G.R. n.70-8685 del 27.05.2024)

Nella data sopra indicata, su conforme proposta istruttoria della competente Struttura aziendale (sopra individuata), previa acquisizione dei pareri del Direttore Amministrativo e Sanitario, ha assunto, in Novara, presso la sede dell'Ente, la deliberazione di cui all'interno.

OGGETTO: SELEZIONE COMPARATIVA EX ART. 7, COMMA 6, D.LGS. 165/2001 PER MEDICO ESPERTO IN CARDIOLOGIA PEDIATRICA E NEONATALE: ESAME DOMANDE PRESENTATE ED AMMISSIBILITA' ISTANTI

Il Direttore della s.c. Gestione Personale e Valorizzazione Risorse Umane formula la sottoestesa proposta istruttoria

- RICHIAMATO** il provvedimento n.344 del 04.06.2024 di indizione di selezione comparativa ex art.7, comma 6 bis, del D.Lgs. 165/2001 per l'affidamento, al fine di dotare la s.c. Pediatria di una risorsa con competenze altamente complesse per rispondere alle sempre più numerose richieste nonché alla necessità di avviare iter diagnostici per approfondimenti cardiologici neonatali, di incarico libero professionale per Medico esperto in cardiologia pediatrica e neonatale;
- CONSIDERATO** che il relativo bando di selezione comparativa, pubblicato sul BUR Piemonte n. 25 del 20/06/2024, prevedeva, quale termine utile di presentazione delle domande, la data del 05/07/2024;
- RITENUTO** opportuno procedere all'esame dell'ammissibilità ovvero della non ammissibilità dei partecipanti alla selezione di cui sopra;
- PRESO ATTO** che entro il termine di scadenza di cui sopra è pervenuta n.1 istanza da parte del seguente candidato:

n.	COGNOME	NOME	DATA DI NASCITA
1	Hatinik	Oscar Nis	01/11/1953

VISTI i requisiti di partecipazione previsti per la selezione in questione ed esaminate le istanze pervenute e la documentazione ad esse allegata;

CONSIDERATO che il candidato dott. Haitink risulta essere medico ex dipendente di questa Azienda collocato in quiescenza dallo scorso 30/06/2022;

VISTI la D.G.R. 6 maggio 2019 n. 46-8909, secondo cui:

- in via eccezionale per sopperire alla grave carenza di medici specialisti, nel rispetto dei tetti di spesa per il personale assegnato a ciascuna Azienda con D.G.R. n. 40-7703 del 12/10/2018 e dei Piani Triennali di Fabbisogno di Personale P.T.F.P. triennio 2019-2021 approvati con D.G.R. n. 27-8855 del 29/04/2019, le Aziende del Servizio Sanitario Regionale, al fine di garantire i livelli essenziali di assistenza qualora risulti oggettivamente impossibile disporre assunzioni di personale medico con rapporto di lavoro subordinato o, in subordine, con contratti di lavoro flessibile ordinariamente previsti, possono stipulare contratti di lavoro autonomo con personale medico collocato in quiescenza nel rispetto della richiamata normativa e secondo gli orientamenti in materia espressi dal Ministero per la Semplificazione e la Pubblica Amministrazione;

- le Aziende del SSR anche nel caso di conferimento di incarichi individuali con rapporto di lavoro autonomo a medici collocati in quiescenza dovranno rispettare, in analogia a quanto previsto per il rapporto di lavoro subordinato, il limite massimo di permanenza in servizio previsto dall'art. 15 - nonies del D.Lgs n. 502/1992 e s.m.i., secondo il quale non può essere comunque superata, da parte del prestatore di lavoro, l'età anagrafica di 70 anni;

- le Aziende potranno inoltre valutare la possibilità di conferire, in via subordinata e residuale, incarichi individuali con rapporto di lavoro autonomo a medici collocati in quiescenza dopo il compimento del requisito di età per la pensione di vecchiaia maturato ai sensi della normativa in materia vigente, anche se ex dipendenti dell'Azienda precedente oppure che con la stessa Amministrazione conferente

abbiano avuto rapporti di lavoro o impiego nei cinque anni precedenti a quello della cessazione dal servizio, nel rispetto delle disposizioni di cui all'art. 25 della L. n. 724 del 23/12/1994;

il D.L. 30.12.2023 n. 215, convertito in Legge n. 18 del 23.02.2024 "Disposizioni urgenti in materia di termini normativi" il quale ha disposto, con l'art. 4 c. 6 bis, in materia di trattenimento in servizio di dirigenti medici e sanitari e di infermieri del SSN, l'inserimento del c. 154bis all'art. 1 della legge 30.12.2023 n. 213, disponendo quindi che le aziende del SSN fino al 31.12.2025, possono trattenere in servizio, su istanza degli interessati, i dirigenti medici e sanitari dipendenti del SSN, in deroga ai limiti previsti dall'art. 15- novies del D. LGS. 30.12.1992, n. 502, fino al compimento del settantaduesimo anno di età e comunque non oltre la data del 31.12.2025;

che con nota prot. n. 39638 del 18.06.2024 questa Azienda ha inoltrato formale quesito alla Regione Piemonte chiedendo, considerato il carattere di urgenza e transitorio delle disposizioni di cui al DL. 215/2023 sopracitato, se le disposizioni di quest'ultimo potessero estendersi anche ai titolari di incarico di lavoro autonomo collocati in quiescenza;

l'art. 2bis c.5 del D.L. n. 18/2020 che prevede la possibilità, per garantire i livelli essenziali di assistenza, di conferire incarico di lavoro autonomo anche a personale collocato in quiescenza, la cui validità è stata prorogata fino al 31.12.2024 ai sensi dell'art. 4 c.6 del D.L. 02.05.2023;

CONSIDERATO

- 1) la persistente grave carenza di personale medico presso la struttura di Pediatria presso la quale risultano, ad oggi, n. 3 posti vacanti di personale medico;
- 2) la necessità di superare il ricorso all'affidamento a terzi dei servizi medici così come previsto dall'art. 10 del DL n. 34/2023;
- 3) l'assenza di ulteriori candidati istanti alla selezione in questione;
- 4) l'alta specificità e complessità delle prestazioni richieste al professionista ricercato;

RITENUTO

per le motivazioni sopraesposte, di ammettere alla selezione l'unico candidato istante dott. Haitink Oscar Nis;

delibera

per tutto quanto nelle premesse indicato, relativamente alla selezione comparativa ex art. 7, comma 6 bis, del D.Lgs. 165/2001 per l'affidamento di incarico libero professionale di Medico esperto in cardiologia pediatrica e neonatale, indetta con deliberazione n.344/2024:

- di prendere atto che entro il termine di scadenza per la presentazione delle domande è pervenuta un'unica istanza da parte del candidato dott. Haitink Oscar Nis, nato l'01.11.1953;
- di ammettere alla selezione comparativa ex art. 7 comma 6 bis del D. Lgs. 165/2001 per il conferimento di incarico libero professionale per medico esperto in cardiologia pediatrica e neonatale, da assegnare alla sc. Pediatria del P.O. di Borgomanero, in considerazione della persistente carenza di personale medico presso la struttura, della necessità di superare il ricorso all'affidamento a terzi dei servizi medici così come previsto dall'art. 10 del DL n. 34/2023 e dell'assenza di ulteriori candidati istanti, l'unico istante ad aver inoltrato domanda dott. Haitink Oscar Nis;
- di dichiarare che il presente provvedimento è improduttivo di spesa sia diretta che indiretta;

IL DIRETTORE GENERALE

VISTA la sopraestesa proposta istruttoria;
con il concorso dei pareri del Direttore Amministrativo e Sanitario;

**DECIDE DI APPROVARLA INTEGRALMENTE
ADOTTANDOLA QUALE PROPRIA DELIBERAZIONE**

II DIRETTORE GENERALE
(Dott. Angelo Penna)
(Firmato digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.Lgs. 82/2005)

§§§§§§§§§§

Il presente documento si compone di un documento principale di n.4 pagine